

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2543

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **GASPARINI**

Modifiche all'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché agli articoli 2, 28 e 32 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in materia di determinazione della popolazione negli enti locali

Presentata il 15 luglio 2014

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Nella precedente legislatura la 1^a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio, dell'Interno e ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione) del Senato della Repubblica in sede deliberante (atto Senato n. 2998) aveva approvato alcune modifiche in materia di determinazione della popolazione residente relative:

- 1) alla composizione dei consigli comunali e provinciali;
- 2) al sistema elettorale applicabile.

Il disegno di legge non è stato poi approvato definitivamente dalla Camera dei deputati per la scadenza della legislatura ed è ripresentato con la presente

proposta di legge perché senza modificare il riferimento al censimento permane il rischio che alcuni comuni italiani possano avere un consiglio comunale e una giunta che non rappresentano la prescritta fascia demografica. Inoltre la legge 7 aprile 2014, n. 56, prevede, ogni 2 anni, l'elezione del consiglio provinciale con voto ponderato rispetto alla popolazione residente in ogni comune. Per poter quindi garantire la corretta rappresentanza dei comuni, diventa urgente e necessario adottare un parametro più dinamico e aggiornato rispetto a quello emergente dal censimento ufficiale della popolazione, che avendo cadenza decennale non riesce a rappresentare le dinamiche demografiche reali.

Con la presente proposta di legge si cerca anche di trovare una soluzione per quei comuni che sono andati al voto nel 2012, quando non era stato ancora pubblicato il censimento, e che oggi si trovano ad avere organi non conformi a quanto disposto dalla legge.

La presente proposta di legge modifica, pertanto, il riferimento ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale (effettuato

ogni dieci anni), recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, sostituendo, come base di calcolo, i risultati del censimento con i dati (annuali) dell'Istituto nazionale di statistica, comunicati ufficialmente al Ministero dell'interno e relativi alla popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Al comma 4 dell'articolo 37 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: « ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale » sono sostituite dalle seguenti: « ai dati dell'Istituto nazionale di statistica, comunicati ufficialmente al Ministero dell'interno e relativi alla popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente ».

2. Al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, le parole: « ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale » sono sostituite dalle seguenti: « ai dati dell'Istituto nazionale di statistica, comunicati ufficialmente al Ministero dell'interno e relativi alla popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente »;

b) all'articolo 28, primo comma, le parole: « ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale » sono sostituite dalle seguenti: « ai dati dell'Istituto nazionale di statistica, comunicati ufficialmente al Ministero dell'interno e relativi alla popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente »;

c) all'articolo 32, secondo comma, le parole: « ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale » sono sostituite dalle seguenti: « ai dati dell'Istituto nazionale di statistica, comunicati ufficialmente al Ministero dell'interno e relativi alla popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente ».

ART. 2.

1. In sede di prima attuazione della presente legge, i comuni che hanno rinnovato il consiglio comunale ed eletto il sindaco nel 2012 e la cui rappresentanza numerica nello stesso consiglio comunale e nella giunta comunale è stata calcolata facendo riferimento ai dati del censimento generale della popolazione relativi all'anno 2001, sono autorizzati ad adeguare la composizione della giunta comunale in proporzione al numero dei consiglieri che sarebbe spettato loro ai sensi dell'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 aprile 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 1 della presente legge.

